



Università degli Studi di Messina

	Ai	Direttori di Dipartimento
	Ai	Dirigenti
e, p. c.	Al	CIAM Procedura Informatica Carriere e Stipendi Contabilità integrata e Rilevazione presenze
	Ai	Responsabili degli Uffici Rilevazione presenze

LORO S E D I

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato dei Dipendenti dell'Università degli Studi di Messina, art. 17, comma 2, lett. a).

1. Come noto, l'art. 30 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro individua i casi nei quali il Personale del comparto Università può usufruire di permessi retribuiti, tra i quali non è dato rinvenire la fattispecie disciplinata dall'art. 17, comma 2, lett. a) (ritiro dello stipendio o di altri emolumenti cod. 16) del contratto collettivo decentrato (*id est*: integrativo) di questa Università sottoscritto il 7 novembre 1997.
2. Pertanto, tale disposizione deve ritenersi inoperativa (D. Lgs. 150/2009, art. 65, comma 2), stante il generale divieto (D. Lgs 165/2001, art. 40) per i contratti collettivi integrativi di porsi in contrasto con le norme, gerarchicamente sovraordinate, contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro.
3. Ne deriva che la concessione di tale tipologia di permessi è da considerarsi in palese contrasto con il quadro normativo di riferimento come delineatosi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco De Domenico)